





BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

**REGOLAMENTO DEL COMITATO
NOMINE E REMUNERAZIONE**

Il Presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie
S.p.A. del 26 luglio 2022



INDICE

Premessa.....	4
Articolo 1 – Obiettivo del Comitato.....	4
Articolo 2 – Costituzione e presidenza.....	4
Articolo 3 – Convocazione, riunioni e deliberazioni.....	5
Articolo 4 – Compiti.....	6
Articolo 5 – Poteri e mezzi.....	8
Articolo 6 – Condotta etica.....	8
Articolo 7 – Norme finali.....	8

PREMESSA:

Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri ed i mezzi del Comitato Nomine e Remunerazione (di seguito il “**Comitato**”) di Bialetti Industrie S.p.A. (di seguito “**Bialetti**” o la “**Società**”).

1. OBIETTIVO DEL COMITATO

- 1.1 In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Corporate Governance Codice delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.a. (di seguito il “**Codice**”) cui Bialetti aderisce, alle norme di legge, regolamentari e statutarie, il Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**CdA**” ed i suoi componenti, singolarmente, gli “**Amministratori**”) ha costituito al proprio interno il Comitato con i compiti di cui al Codice come di seguito specificati con l’obiettivo di garantire che le politiche di retribuzione e le politiche sulle nomine vengano formulate da un organismo in assenza di conflitti di interesse.
- 1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie pro-tempore vigenti e applicabili, cui si fa espressamente rinvio. In caso di contrasto tra le previsioni del Regolamento e le disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, queste ultime prevarranno.

2. COSTITUZIONE E PRESIDENZA

- 2.1 I componenti del Comitato sono nominati con delibera del CdA per le finalità descritte nel successivo art. 4. Il CdA può revocare, con delibera motivata, singoli componenti del Comitato al verificarsi di circostanze di incompatibilità che ne pregiudichino l’autonomia e l’imparzialità di giudizio ovvero in conseguenza di gravi ed accertati inadempimenti rispetto ai doveri connessi all’ufficio di membro del Comitato. In tal caso il CdA, successivamente alla revoca, provvede, senza indugio, alla sostituzione con propri membri nel rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6.
- 2.2 Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti¹.
- 2.3 I componenti del Comitato in applicazione delle previsioni del Codice hanno competenze appropriate e idonee allo svolgimento dei compiti che sono chiamati ad espletare e con riferimento al Comitato nella sua funzione di Comitato Remunerazione almeno un componente possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte dell’organo amministrativo in sede di nomina.

¹ Ai sensi del Codice: gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati a quest’ultima, relazioni tali da condizionarne l’attuale autonomia di giudizio (cfr. criteri indicati nell’articolo 2 del Codice).



- 2.4 Il Presidente è nominato con delibera del CdA in occasione della costituzione del Comitato ed è scelto tra gli Amministratori indipendenti. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del CdA, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al CdA.
- 2.5 Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il CdA provvede, alla nomina del nuovo componente nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2.2.
- 2.6 La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del CdA che lo ha nominato, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.
- 2.7 Nel corso del mandato, il CdA può variare la composizione del Comitato nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, nel caso venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato, di procedere all'integrale rinnovo del Comitato.

3. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI

- 3.1 Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti almeno semestralmente, su convocazione del Presidente ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due suoi componenti o quando lo richiedano gli o l'Amministratore esecutivo o il Presidente del CdA per la discussione di uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo.
- 3.2 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 3.3 Il Comitato si riunisce presso la sede della Società o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione e si avvale dell'operato di un segretario, nominato su proposta del Presidente e scelto anche al di fuori dei propri componenti.
- 3.4 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare è predisposto ed inviato dal Presidente – o su incarico di quest'ultimo dal segretario, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Comitato delegato dal Presidente - con preavviso di almeno 3 giorni - per iscritto, anche a mezzo posta elettronica al recapito indicato da ciascun destinatario. Nel caso di urgenza il termine di preavviso può essere più breve. In ogni caso, la partecipazione totalitaria dei membri alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente Regolamento.
- 3.5 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.

- 3.6 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante teleconferenza e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
- 3.7 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è di norma anticipata ai componenti a mezzo e-mail ai recapiti indicati dai componenti del Comitato almeno 2 giorni lavorativi prima della riunione.
- 3.8 Il Presidente del Comitato può invitare a singole riunioni il presidente dell'organo di amministrazione, il chief executive officer, gli altri Amministratori e, informandone il chief executive officer, i responsabili e/o gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia nonché altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato. Alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.
- 3.9 Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti, di cui almeno due indipendenti.
- 3.10 Il Comitato adotta le decisioni prese a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 3.11 In caso di urgenza, qualora non sia possibile tenere una riunione del Comitato in audio o videoconferenza, il Presidente può chiedere ai componenti del Comitato, informando altresì tutti i destinatari della copia dell'avviso di convocazione, di esprimere la loro opinione su uno specifico argomento per posta elettronica. Il Presidente informa i componenti del Comitato e i citati destinatari della copia dell'avviso di convocazione dell'esito della consultazione, del quale è redatto apposito verbale.
- 3.12 Le deliberazioni del Comitato risultano da specifici verbali che vengono annotati in apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.
- 3.13 Su invito del Presidente e previa informativa al chief executive officer ai lavori del Comitato partecipano altresì, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate nonché altri soggetti, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di competenza.

4. COMPITI

- 4.1 Nella sua funzione, consultiva e propositiva, di Comitato il CdA ha affidato al Comitato il compito di coadiuvarlo nelle attività di:
- (i) autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, che verrà svolta annualmente;



- (ii) definizione della composizione ottimale dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, esprimendo raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del CdA sia ritenuta opportuna nonché sulle questioni relative al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate (in mercati regolamentati italiani o esteri che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore);
- (iii) valutazione dell'efficienza e adeguatezza della struttura organizzativa;
- (iv) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione,
- (v) eventuale presentazione di una lista da parte dell'organo di amministrazione uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;
- (vi) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del chief executive officer e degli altri Amministratori esecutivi, che individui almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dell'incarico;
- (vii) esprimere un parere sulla selezione da parte del Comitato Esecutivo del responsabile commerciale e del marketing in virtù di quanto stabilito dal Nuovo Patto parasociale².

4.2 Nella sua funzione, consultiva e propositiva, di Comitato Remunerazione il CdA ha affidato al Comitato il compito di:

- (i) coadiuvarlo nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- (ii) presentare proposte e/o esprimere pareri sulla remunerazione del Presidente, degli Amministratori esecutivi, degli Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- (iii) monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
- (iv) valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli Amministratori e del top management³.

² Nel più ampio contesto della manovra finanziaria approvata da Bialetti, avente ad oggetto la nuova ristrutturazione dell'indebitamento finanziario, il rafforzamento patrimoniale di Bialetti Industrie e l'iniezione di risorse finanziarie (la "Nuova Manovra Finanziaria"), Bialetti Investimenti S.p.A., Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. e illimity Bank S.p.A., in data 1 dicembre 2021 hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Nuovo Patto Parasociale") funzionale alla stabilizzazione della corporate governance di Bialetti Industrie ai fini dell'esecuzione del nuovo piano industriale, economico e finanziario per il periodo 2020-2024 (il "Nuovo Piano Industriale") sotteso al nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, Bialetti Holding, Bialetti Industrie, Ristretto e illimity. Il Nuovo Patto Parasociale sostituisce, per quanto concerne Bialetti Holding e Ristretto, il patto parasociale sottoscritto da queste ultime in data 27 febbraio 2019, come successivamente modificato in data 28 maggio 2019, il quale deve intendersi sciolto a far data dalla sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale. Art. 3.5.1. nel caso in cui la Sig.ra Elisa Albanese cessi per qualsiasi motivo di ricoprire la carica prima della scadenza del relativo mandato, un nuovo M&C Manager come precedentemente selezionato con voto unanime del Comitato Esecutivo e con il parere favorevole del comitato per le nomine della Società.

³ Top management: alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

4.3 Il Comitato svolge inoltre quegli ulteriori compiti che gli vengono di volta in volta attribuiti dal CdA ed esamina su segnalazione del presidente del CdA e/o dell'Amministratore delegato gli argomenti che essi ritengano opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza.

5. POTERI E MEZZI

5.1 Il Comitato predisporrà un'agenda annuale delle attività anche al fine di agevolare la Società nella predisposizione dell'eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti.

5.2 Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso conferiti, il Comitato attraverso il proprio Presidente e previa informativa scritta all'Amministratore delegato, ha accesso alle informazioni ed alle funzioni e strutture aziendali, può, inoltre, avvalersi, a spese della Società, di professionisti esterni o altro supporto, purché siano adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza e non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

6. CONDOTTA ETICA

6.1 I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio, e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.

7. NORME FINALI

7.1 Ai membri del Comitato spetta il compenso fissato dal CdA, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

7.2 Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede legale della Società e sul sito www.bialetti.com sezione investor relations.

7.3 Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal CdA.